
Capitolo 9

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

1. IMPORTANZA DEL RUOLO E DELLE FUNZIONI DEL GOVERNO


"organo di vertice del potere esecutivo"





perché esistono anche enti dotati di autonomia amministrativa (v. Regioni e Autorità amministrative indipendenti)

riduttivo



perché anche organo preposto alle funzioni di governo di una serie di interessi dell'intera collettività nazionale


- Primo quarantennio (**1861-1900**): Re a capo dell'esecutivo
- età giolittiana (**1900-1915**): Consiglio dei ministri vero organo di governo
- fascismo (**1922-1943**): primo ministro capo del governo

2. LA FORMAZIONE DEL GOVERNO



Decreti presidenziali di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri controfirmati dal nuovo Presidente del Consiglio

Giuramento dei componenti del Governo nelle mani del Presidente della Repubblica



3. I POTERI DEL GOVERNO PRIMA DELLA FIDUCIA PARLAMENTARE

PRIMA DELLA FIDUCIA



IL GOVERNO E'
REGOLARMENTE
FORMATO E PUO'
DISPORRE DI TUTTI I
SUOI POTERI ANCHE
SE E' OPPORTUNA UNA
AUTOLIMITAZIONE
DEL LORO ESERCIZIO

diniego fiducia


condizione risolutiva della permanenza in carica del Governo

4. LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO

- VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- SOTTOSEGRETARI
- SEGRETARIO GENERALE

5. LA PERMANENZA IN CARICA DEL GOVERNO

dal conferimento della fiducia fino alla fine della legislatura salvo



approvazione da parte di ciascuna Camera, a voti palesi, della "mozione di fiducia"

Mozione di sfiducia

Dimissioni o morte del Presidente del Consiglio

Dimissioni del Governo a seguito di "questione di fiducia"

MOZIONE DI SFIDUCIA

- Revoca della fiducia mediante mozione motivata:
- firmata da almeno un decimo dei componenti di una Camera
- messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione
- votata per appello nominale, a maggioranza semplice

QUESTIONE DI FIDUCIA

Annuncio formale fatto dal governo, nell'imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare, che esso la considera tanto rilevante ai fini del proprio indirizzo che si dimetterà nel caso in cui l'assemblea si pronunci in modo difforme rispetto alle proprie indicazioni»

6. QUESTIONI RELATIVE ALLA PERMANENZA IN CARICA DEI SINGOLI MINISTRI

- interim e rimpasti
- •responsabilità politiche individuali dei Ministri
- voto di "sfiducia individuale"
- assenza di requisiti per essere nominati membri del Governo
- "conflitto di interessi" (l. 215/2004)

7. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile
- mantiene l'unità dell' indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri

POTERI

- esternazione
- rappresentanza
- direzione di organi collegiali
- promozione e coordinamento dell'attività dei Ministri

8. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

organo collegiale composto da tutti i Ministri (con e senza portafoglio) presieduto dal Presidente del Consiglio

FUNZIONI

quelle che la Costituzione e le leggi costituzionali attribuiscono genericamente al "Governo"

+

quelle indicate dalla L.400/1988

(atti di indirizzo politico; atti normativi; atti in materia regionale; atti relativi agli organi ausiliari; atti di tutela della costituzionalità e della legalità;....)

9. I MINISTRI

Componenti del Consiglio dei Ministri e organi di vertice degli apparati amministrativi in cui la legge ripartisce la pubblica amministrazione Statale

MINISTERI O DICASTERI

10. ALTRI ORGANI INDIVIDUALI

- Ministri senza portafoglio
- Vice-Presidente del Consiglio
- Alti Commissari
- Commissari straordinari
- Sottosegretari

12. LE NORME SPECIALI IN TEMA DI REATI MINISTERIALI

autorizzazione

da parte della Camera a cui l'inquisito appartiene o del Senato se sono coinvolti appartenenti ad entrambe le Camere o non parlamentari

- per sottoporre al giudizio della magistratura ordinaria i c.d. reati ministeriali
- per l'adozione di misure limitative della libertà personale (salvo che l'inquisito non sia stato colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura)

13. LE FUNZIONI DEL GOVERNO

- FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO
- FUNZIONI AMMINISTRATIVE
- FUNZIONI NORMATIVE

14. I DECRETI LEGISLATIVI

ART.76 COST.

la legge di delegazione al Governo della funzione legislativa deve necessariamente determinare:

- oggetto della delega
- termine per l'esercizio della funzione delegata
- principi e criteri direttivi

15. I DECRETI LEGGE

• in casi straordinari di necessità e di urgenza

ART.77 COST. se Il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge

DEVE
presentarli per la conversione
alle Camere entro 60 gg. dalla
pubblicazione*

*altrimenti essi perdono efficacia fin dall'inizio;

*DIVIETO DI REITERAZIONE E DIVIETO DI DECRETI C.D. OMNIBUS (Vedi Giurisprudenza della Corte Costituzionale)

16. I REGOLAMENTI: il procedimento di formazione

ART. 17 L. 400/1988 Parere Consiglio di Stato Delibera Consiglio dei Ministri

emanazione con D.P.R.

Registrazione presso la Corte dei conti

Pubblicazione in G.U.

17. I REGOLAMENTI: tipologia

In base alla discrezionalità del Governo rispetto al sistema normativo primario In base all'oggetto

- di esecuzione
- di attuazione ed integrazione
- indipendenti
- Delegati

- di organizzazione
- di recepimento degli accordi

sindacali

• altri tipi

*I regolamenti ministeriali e interministeriali

I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE

Art. 17 legge 400/1988



16. I REGOLAMENTI MINISTERIALI: il procedimento di formazione

ART. 17 L. 400/1988

Parere Consiglio di Stato

Comunicazione al Presidente del Consiglio

emanazione con D.M.



Registrazione presso la Corte dei



Pubblicazione in G.U.

